

a cura di
Massimiliano Mercurio
ECOF e Doganalista AEO

Webinar 22.11.2021



HERMES
Validating & Consulting

azioni e consulenze per gli scambi con

GLI ADEMPIMENTI DOGANALI



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa



PORTALE ETICHETTATURA
E SICUREZZA PRODOTTI



WEBINAR




LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO




DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

DA DOVE
PARTIRE...?




INCOTERMS® 2020





INCOTERMS® 2020



INCOTERMS® 2020

International Commercial TERMS

Una raccolta, elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), degli usi (“accordi”) sulla vendita internazionale dei beni.

Edizione 1-1-2020 → Periodicità della loro riformulazione





INCOTERMS® 2020

International Commercial TERMS

*Sono utilizzati nei contratti di
compravendita*

*per riferirsi agli **obblighi e
adempimenti***

(termini di resa)

*rispettivamente a carico del
venditore e compratore.*

INCOTERMS® 2020

A cosa servono ...

Le regole INCOTERMS® 2020 permettono di determinare in maniera univoca, rispetto alle operazioni di compravendita internazionale tra “venditore” e “compratore”, tre momenti:

Chi paga il trasporto nel tratto principale

- [punto di tariffa]

Chi paga per le altre operazioni.

Come e dove avviene la consegna della merce

- [punto di consegna]


Dove e quando avviene il passaggio del rischio


- [punto di rischio]

INCOTERMS® 2020

Strumento utile
per:

- tutelare interessi
- scongiurare rischi
- apportare utili marginali (export)
- creare vantaggi competitivi





INCOTERMS® 2020

Come usare le regole

- ▶ È facoltativo il ricorso alle regole INCOTERMS® 2020, ad integrazione dei termini e clausole applicate nel contratto di compravendita internazionale
- ▶ Se si desidera che le regole INCOTERMS® 2020 si applichino, indicarlo esplicitamente nel contratto
- ▶ Scegliere con la massima cura possibile la regola più adatta
- ▶ Specificare con precisione il “*luogo convenuto*”:
es.: “FCA (38 Cours Albert 1°, Paris, France) INCOTERMS® 2020
- ▶ Ricordare che le regole INCOTERMS® 2020 non costituiscono un contratto completo, lo integrano



INCOTERMS® 2020

Cosa regolano gli INCOTERMS® 2020


- Obblighi derivanti dalla consegna in generale
- Obblighi derivanti dalla presa in consegna in generale
- Responsabilità per i documenti necessari per l'esportazione e l'importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasporto
- Ripartizione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazione, di carico e scarico
- Obblighi reciproci di informazione ed avviso
- Trasferimento dei rischi di perdita, danni, deterioramento, ecc. merci

INCOTERMS® 2020

Cosa NON regolano gli INCOTERMS® 2020


- Tempo, luogo, modalità e valuta di pagamento del prezzo di transazione
- Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
- Violazioni del contratto e relative conseguenze
- Garanzie offerte dal venditore all'acquirente
- Modalità per reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parziale
- Legge applicabile e foro competente per la risoluzione delle controversie

INCOTERMS® 2020




INCOTERMS® 2020

VENDITORE




INCOTERMS® 2020





I DOCUMENTI

**nelle compravendite
internazionali**



I DOCUMENTI

nelle compravendite internazionali

Documenti di certificazione, di assicurazione e di trasporto

La documentazione che caratterizza i contratti di compravendita internazionale è assai diversificata in funzione principalmente del Paese di destinazione o meglio di quanto richiesto dalla regolamentazione doganale ivi vigente per consentire l'ingresso di merci estere nel suo territorio.

Si deve distinguere tra :

- Documenti di identificazione e certificazione
- Documenti di assicurazione
- Documenti di trasporto

I DOCUMENTI

nelle compravendite internazionali

Documenti di identificazione e certificazione

E' la categoria più numerosa perché oltre alla fattura commerciale, distinta pesi, distinta misure può comprendere tutti quei documenti che il regime delle importazioni vigente in ciascun Paese prevede debbano accompagnare la merce ed essere presentati all'atto dell'introduzione sul proprio territorio anche a seconda del tipo di merce:

- **certificato di origine** ai fini dell'applicazione del dazio che può variare a seconda dell'origine della merce
- **certificato di circolazione delle merci** : certifica origine della merce e consente o l'esenzione dei dazi doganali o l'applicazione di aliquote più ridotte
- **fattura consolare** se reca il visto della rappresentanza diplomatica del Paese del venditore o fattura doganale (customs invoice) attestante la provenienza della merce o per certificare il suo valore

I DOCUMENTI

nelle compravendite internazionali

Documenti di identificazione e certificazione (segue)

- **certificato sanitario** emesso in relazione alla compravendita di carni, bestiame ed altri prodotti del mondo animale
- **certificato fitosanitario** per i prodotti del mondo vegetale
- **black list** legate a situazioni di embargo verso alcuni Paesi e più specificamente richieste da Israele o Paesi Arabi
- **dichiarazione età nave** o appartenenza a particolari Istituti di classificazione
- **certificati di collaudo, di ispezione, di peso** richiesti sia perché previsto dalle regolamentazione doganale del Paese importatore sia direttamente dagli acquirenti che intendono attraverso tale documentazione cautelarsi contro il rischio di frodi, discordanze qualitative rispetto alle specifiche contrattuali o contro altre inadempienze
- **certificato di libera vendita** richiesto da alcuni Paesi per alcune categorie merceologiche e che garantisce alle autorità doganali che i prodotti importati sono stati sottoposti ai controlli in materia di sanità pubblica e sicurezza
- **attestazione del trattamento antiparassitario** richiesto da molti Paesi per gli imballaggi in legno




LA FATTURA EXPORT

LA FATTURA EXPORT

Ogni vendita ha ovviamente la sua fattura (commercial invoice) conseguente. Essa deve accompagnare la merce in dogana, in maniera da permettere agli operatori doganali di emettere i documenti di esportazione (bolla doganale export).

E' opportuno che la fattura sia emessa o nella lingua del paese di importazione o in lingua inglese, universalmente conosciuta, a meno di istruzioni contrarie da parte del compratore.

E' anche il **documento più importante**, giacché oltre che per le pratiche di dogana all'esportazione ed all'importazione, è il documento a cui si riferiscono la lista colli, la lista pesi, il certificato di origine etc. etc.




LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere:

- a) Esatta **denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario** delle merci, con indicazione della partita Iva del venditore e, se disponibile del destinatario.

- b) Breve ma precisa **descrizione della merce** (non un elenco incomprensibile di codifiche interne) ed il numero della tariffa doganale corrispondente.

- c) **Quantità** precisa della merce col numero dei colli o altri dettagli (peso, lunghezza, volume a seconda ovviamente dell'unità di misura della merce stessa). L'indicazione “set di spazzole” per esempio può ingenerare problemi doganali sia nella fase di esportazione che nella fase di successiva importazione a destinazione.




LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

d) **Clausola di resa** della merce (FOB, CIF, ...) indicando esplicitamente all'edizione Incoterms[®] a cui si fa riferimento. E' molto importante essere precisi perché abbiamo visto negli Incoterms[®] e nei termini di resa Americani, ci sono sigle omonime ma con significati differenti.

e) Indicazione del **prezzo pattuito e valuta** in cui lo stesso è espresso. La valuta è indispensabile per l'emissione della bolletta doganale.


f) La **data del contratto** (o gli estremi dell'avvenuta accettazione di offerta o comunque un termine che provi l'accordo tra le parti).



LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

g) **Marcature** apposte sui colli. Gli “*shipping marks*” sono un'abitudine doverosa per le Aziende. Non dimentichiamoci mai che il sistema dei trasporti è complesso, quasi tutto automatico e ripetitivo e proprio per questa ragione è statisticamente improbabile che ci sia un errore, ma se c'è è difficile trovarlo. Un collo anonimo, dimenticato durante le operazioni di carico in un magazzino pieno zeppo di centinaia di altre spedizioni diverse, semplicemente non verrà mai più ritrovato e sparirà.




LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

h) Indicazione di chi effettua il trasporto (**vettore**) e , se viaggia via mare, possibilmente il nome della nave stessa. Queste sono indicazioni utili al ricongiungimento dei documenti durante le operazioni portuali. Non dimentichiamo che i porti e tutti gli operatori che vi operano non ragionano per “destinazioni” o per “mittenti”, ma ragionano per “navi”.

i) Una chiara indicazione degli **oneri accessori**, quali imballaggi, assicurazioni, visti consolari. Altra precisazione necessaria per l'esportazione e per l'importazione. Alla dogana serve sapere a quanto ammonti la merce e a quanto ammontino gli oneri che non sono merce. L'evidente rischio è di pagare l'IVA (o i dazi) non solo sulle merci, ma anche sugli imballaggi e sugli interessi o sui visti.




LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):


l) Eventuale **licenza di importazione** del paese di destinazione. L'Africa, ma anche molti paesi Asiatici, consentono all'importatore l'operazione fornendogli una licenza di entrata merce. Gli estremi di detta licenza devono apparire su tutti i documenti per evitargli problemi o ritardi nello sdoganamento.

m) Il paese di **origine** della merce.

n) Le **modalità del pagamento** del prezzo pattuito.



LA FATTURA EXPORT



Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

Nel caso non esista a monte un contratto di compra-vendita, è opportuno indicare anche:

- 1) Le **legge applicabile e il tribunale competente** o l'organismo arbitrale, per eventuali successive controversie.
- 2) Le eventuali **garanzie** concesse al compratore per i prodotti oggetto della vendita.
- 3) Il **numero ed il tipo di documenti** da inviare al Cliente.

QUADRO GIURIDICO

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) - **CDU**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione - **RD**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione - **RE**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - **RDT**

LE ESPORTAZIONI

ESPORTAZIONI

Trasporto o spedizione dei **beni fuori dal territorio della UE** a

seguito del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, in cambio del pagamento di un corrispettivo.

art. 8, DPR 633/1972

Operazioni **non imponibili**:

- non scontano IVA in Italia;
- rientrano nel **volume d'affari**;
- danno **diritto alla detrazione** o al rimborso dell' IVA sugli acquisti;
- sono rilevanti ai fini della determinazione dello status di **esportatore abituale**;
- concorrono alla costituzione del **plafond**;

PROBLEMA

- ❑ Il regime di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione si perfeziona con l'**uscita dei beni dal territorio unionale**
- ❑ Tale momento è rilevante anche ai fini della costituzione del plafond
- ➔ È necessario poter disporre di elementi idonei a provare l'uscita dei beni dall'Ue

CIRC. 18D del 29.12.2010 A.D.M.

“... il fatto che un esportatore venda la propria merce “ex-work” e che l’acquirente estero sia il soggetto responsabile per il trasporto, non da diritto a quest’ultimo di decidere il luogo ove presentare la dichiarazione di esportazione il quale deve, quindi, attenersi alla regola secondo la quale la dichiarazione di esportazione deve essere presentata secondo le forme e regole stabilite dalla normativa doganale vigente e quindi presso l’ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito o dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.”

Come più volte precisato, il rispetto dell’art. 161, p.5 del Codice doganale comunitario, appare oltre che doveroso, essendo previsto dalla normativa comunitaria, anche necessario soprattutto in conseguenza dell’informatizzazione della procedura di esportazione e del conseguente **rapporto che si instaura tra l’Autorità doganale e Autorità fiscale, rapporto che viene meno quando Autorità doganale e Autorità fiscale appartengono a due Stati membri diversi** (cioè quando l’ufficio di esportazione che è in possesso del dato di “uscita” della merce è diverso da quello ove è situata l’Autorità fiscale interessata alla corretta conclusione dell’operazione di esportazione posta in essere dal soggetto residente). “

CIRC. 49/2020 del 30.12.2020

A.D.M.

“... Una corretta applicazione, da parte degli operatori coinvolti a vario titolo nel processo di esportazione, dei criteri previsti dalla normativa unionale per l’individuazione dell’ufficio doganale competente cui presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica permette di ridurre i tempi per l’espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le aziende italiane esportatrici. La presentazione delle merci e delle dichiarazioni doganali per il vincolo al regime di esportazione presso gli uffici individuati dall’art. 221 del RE consente infatti di decongestionare l’attività degli uffici doganali di uscita, in particolar modo quelli competenti sui porti ove spesso vengono dichiarate merci destinate all’esportazione che avrebbero dovuto essere vincolate presso gli uffici doganali competenti per il luogo in cui l’esportatore è stabilito, con pesanti ricadute sull’operatività delle dogane portuali. ... Nella prassi commerciale è frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all’esportazione con applicazione della condizione *ex works* quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente e che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione dell’acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l’acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE. Anche in tale circostanza, vanno osservati i criteri enunciati in merito l’individuazione dell’ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l’esportazione e presa in carico dall’acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione, **la dichiarazione doganale deve essere presentata all’ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore.**”

GESSI SPA
UNIONE EUROPEA

26282 17AC0329.R04 A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

3 2 Speditore/Esportatore N. IT-02235360027		1 DICHIARAZIONE		117100 VERCELLI	
3 3 Formulari 4 Dist. carico		EX A		REG 1-T/942L DEL 29/03/2021	
		1 3		MRN 21ITQAF1T0000942E3	
8 Destinataro N. UA-0		5 5 Articoli 6 Totale dei colli 3		7 Numero di riferimento 02235360027/26282N	
9 SEMPLIFICATA EXPORTAZIONE		25/03/2021		Il Funzionario	
10 Paese prima destinaz.		11 Paese di transazione		13 P.A.C. 30,00	
14 Dichiarante/Rappresentante		15 Paese di spedizione/esportazione ITALIA		15 C.P. sped./esp. a1 IT b1	
		16 Paese d'origine UCRAINA		17 Cod. P. destinaz. a1 UA b1	
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza CAMION CORRIERE		19 Ctr. IT 0		20 Condizioni di consegna FCA SERRAVALLE	
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato EUR 3.994,46		23 Tasso di cambio 1 1	
24 Natura della transazione		25 Modo di trasporto alla frontiera 3		26 Modo di trasporto interno 3	
27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari		29 Ufficio d'uscita NAV SZSZBMV HU724000 PI Záhonyi Hk.	
30 Localizzazione delle merci 102824K-FE		Tot: Lordo Kg. 39,71900 Netto Kg. 33,03900		31 Colli e designazione delle merci	
32 Articolo 1 N. 39249000		33 Codice delle merci		34 Cod. P. d'origine a1 VC	
35 Massa lorda (kg) 3,58900		37 REGIME 10 00 0		38 Massa netta (kg) 3,01400	
39 Contingenti		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente		41 Unità supplementari	
42 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni		43 Valore statistico EURO 350,18		44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni	
45 Calcolo delle imposizioni		46 Valore statistico EURO 350,18		47 Calcolo delle imposizioni	
48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		50 Obbligato principale N.	
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)		52 Garanzia non valida per		53 Ufficio di destinazione (e paese) HU724000 NAV SZSZBMVPI Záhonyi Hk.	
54 Luogo e data: Serravalle S. (VC), 29/03/2021		55 Ufficio di destinazione (e paese)		56 Luogo e data: Serravalle S. (VC), 29/03/2021	
57 Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		58 Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		59 Firma e nome del dichiarante/rappresentante:	

RESA DELLA MERCE

Dogana di uscita

Descrizione merce

Documenti presentati

Codice a barre e MRN

VALORE FATTURA

Valore statistico

UNIONE EUROPEA

2 Speditore/Esportatore N.

26282

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

117100 VERCELLI

MRN 21ITQAF1T0000942E3

REG 1-T/942L DEL 29/03/2021

1 DICHIARAZIONE

EX C A

BIS

3 Formulari

3

31 Colli e designazione delle merci

Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
Scatola (BX) MARCHE=* VEDI SING.. 1

32 Articolo N. 2

33 Codice delle merci 74182000

Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di rame (escl. barattoli e recipienti simili,

34 Cod. P. d'origine a) b) VC

35 Massa lorda (kg) 1,69200

37 REGIME 10 00 0

38 Massa netta (kg) 1,42100

39 Contingenti

FT EUR 298,25

41 Unità supplementari

Codice MS

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

N380--IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2
Y022--IT-2021-AEOF1779

EURO

46 Valore statistico 298,25

Codice a barre e MRN

Descrizione merce

31 Colli e designazione delle merci

Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
Scatola (BX) MARCHE=* VEDI SING. 1

32 Articolo N. 3

33 Codice delle merci 83025000

Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni

34 Cod. P. d'origine a) b) VC

35 Massa lorda (kg) 0,84500

37 REGIME 10 00 0

38 Massa netta (kg) 0,71000

39 Contingenti

FT EUR 124,27

41 Unità supplementari

Codice MS

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

N380--IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2
Y022--IT-2021-AEOF1779

EURO

46 Valore statistico 124,27

Valore statistico

Documenti presentati

31 Colli e designazione delle merci

Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
Scatola (BX) MARCHE=* VEDI SING. 1

32 Articolo N. 4

33 Codice delle merci 84248970

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili - ALTRI

34 Cod. P. d'origine a) b) VC

35 Massa lorda (kg) 6,04400

37 REGIME 10 00 0

38 Massa netta (kg) 5,07500

39 Contingenti

FT EUR 676,17

41 Unità supplementari

Codice MS

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Y901 Y906 N380--IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2
Y022--IT-2021-AEOF1779

EURO

46 Valore statistico 676,17

Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
Totale terzo articolo:					T.G.:				

Valore statistico

3

C UFFICIO DI PARTENZA

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	Speditore/Esportatore (2) N.		26282 17AC0329.R04		TIPO DI DICHIARAZIONE (1)		
			EX A Altro ICS (S32)		REG 1-T/942L DEL 29/03/2021		
			Formulari (3) Dich. sic. (S00)		 MRN 21ITQAF1T0000942E3		
	Destinatario (8) N. UA-0		Articoli (5) 5		Totale dei colli (6) 3		Data del rilascio: 29/03/2021
			Numero di riferimento (7)		Ufficio doganale: IT117100 VERCELLI		
			02235360027/26282N				
	Dichiarante/Rappresentante (14) N. IT-02235360027		Codice met. pag. spese di trasp. (S29)		C.P. sped/esport (15)		Cod P. destinaz. (17)
			Rappr. della pers. che deposita la dich. somm. (14b) N.		IT		UA
			Codici del o dei paesi di transito (S13)				
	Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		C.A.M.I.O.N. C.O.R.R.I.E.R.E		Massa lorda (Kg) (35)		
3		102824K-FE		39,71900			
Ufficio d'uscita (29)		HUT24000 NAV SZSZBMVPI Záhony		Numero del suggello (S28)			

Codice a barre e MRN

Colli e designazione delle merci (31)

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

Elenco degli articoli

Dogana di uscita

Artic N (32)	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)	Designazione delle merci (31/2)			
Speditore/Esportatore (2)		Destinatario (8)			
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		Codice delle merci (33)			
Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)		Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)			
Documenti presentati/Certificati (44/1)		Numero contenitori (31/3)		Numero del suggello (S28)	
Menzioni speciali (44/2)		Procedura (37)	C.P. esport. (15a)	C.P. destin. (17a)	Massa lorda (Kg) (35)
UNDG (44/4)	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)	Tipo di dichiarazione (1)	Valore statistico (46)	Massa netta (Kg) (38)	

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Risultato: **Dichiarazione conforme - Codice di svincolo: 3NVD00**

Suggeriti apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data): 28/04/2021

Autorizzazione num. 29166Y

Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell'art. 6, c. 1, del reg. UE 952/2013

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K)

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

UNIONE EUROPEA

ELENCO DEGLI ARTICOLI - ESPORTAZIONE		26282		 MRN 21ITQAF1T0000942E3	
Artic N (32) Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)		Designazione delle merci (31/2)			
Speditore/Esportatore (2)		Destinatario (8)			
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		Codice delle merci (33)			
Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)		Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)			
Documenti presentati/Certificati (44/1)		Numero contenitori (31/3)		Numero del suggello (528)	
Menzioni speciali (44/2)		Procedura (37)		C.P. esport. (15a) C.P. destin. (17a) Massa lorda (Kg) (35)	
UNDOG (44/4)		Codice met. pag. spese di trasp. (S29)		Tipo di dichiarazione (1) Valore statistico (46) Massa netta (Kg) (38)	
1	* - 3 BX Scatola	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche - altri			
		39249000 00			
N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596-2					
Y022-IT-2021-AEOF1779		1000 0		3,58900	
		EUR 350,18		3,01400	
2	* - 0 BX Scatola	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di rame (escl. barattoli e recipienti simili,			
		74182000 00			
N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596-2					
Y022-IT-2021-AEOF1779		1000 0		1,69200	
		EUR 298,25		1,42100	
3	* - 0 BX Scatola	Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni			
		83025000 00			
N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596-2					
Y022-IT-2021-AEOF1779		1000 0		0,84500	
		EUR 124,27		0,71000	
4	* - 0 BX Scatola	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili - ALTRI			
		84248970 00			
Y901 Y906 N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596-2					
Y022-IT-2021-AEOF1779		1000 0		6,04400	
		EUR 676,17		5,07500	
5	* - 0 BX Scatola	Mescolatori, miligatori per impianti igienico-sanitari			
		84818011 00			
Y901 N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596-2					
Y022-IT-2021-AEOF1779		1000 0		27,54900	
		EUR 2.575,59		22,81900	

Documenti presentati

Documenti presentati

Documenti presentati

Documenti presentati


Documenti presentati

Codice a barre e MRN

Pesi lordo e netto

Valore statistico

TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO



The screenshot displays the website of the Agenzia Dogane Monopoli. At the top left is the logo of the agency, featuring a star and the text "AGENZIA DOGANE MONOPOLI". To the right, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Area Riservata". Below the search bar, there are navigation tabs: "L'Agenzia", "L'attività", "Organi di Governance", "Servizi digitali", and "Contatti e assistenza".

The main content area is titled "Dogane" and contains a list of services: "Servizi online", "AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione", "AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)", "I progetti di AIDA", "Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione", "Norme", and "Nuovo Codice Doganale UCC".

The search results section is titled "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)". It displays the following information:

- Valori per i quali si è effettuata la ricerca: MRN: 19ITQL2010001517E9
- Ufficio di esportazione: **IT117102 - MM.GG. dei Trafori S.p.A.**
- Ufficio di uscita effettivo: **HR070548 - RGP SLAVONSKI BROD I LUKA SL.BROD**
- Uscita conclusa in data: **03/10/2019**

At the bottom of the search results, there is a link: "Torna alla pagina di ricerca".

TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO




The screenshot displays the website of the Agenzia Dogane Monopoli. At the top left is the logo of the agency, featuring a stylized star and the text "AGENZIA DOGANE MONOPOLI". To the right, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Area Riservata". Below the search bar, there are five navigation tabs: "L'Agenzia", "L'attività", "Organi di Governance", "Servizi digitali", and "Contatti e assistenza". The "L'attività" tab is currently selected.

Under the "L'attività" tab, there is a section titled "Dogane" with a list of sub-sections: "Servizi online", "AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione", "I progetti di AIDA", "Norma", "Nuovo Codice Doganale UCC", "Normativa e prassi", "Operatore Economico Autorizzato - AEO", and "Il cittadino". The "AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione" sub-section is expanded, showing a list of items: "AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)", "I progetti di AIDA", "Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione", "Norma", and "Nuovo Codice Doganale UCC".

The main content area shows a breadcrumb trail: "Ti trovi in: Home - L'attività - Dogane - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)". Below this, the title "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)" is displayed. Underneath, it says "Valori per i quali si è effettuata la ricerca:" followed by "MRN: 20ITQAF010000485E2".

In the center of the page, there is a large blue box with the text "In attesa di visto uscire" and "Ufficio di esportazione: IT117100 - VERCELLI". Below this box, there is a link that says "Torna alla pagina di ricerca".

TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO



The screenshot displays the website of the Agenzia Dogane Monopoli. At the top left is the logo of the agency, featuring a star and the text "AGENZIA DOGANE MONOPOLI". To the right, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Area Riservata". Below the search bar, there are navigation tabs: "L'Agenzia", "L'attività", "Organi di Governance", "Servizi digitali", and "Contatti e assistenza".

The main content area shows the breadcrumb path: "Ti trovi in: Home - L'attività - Dogane - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)".

The search results are for a "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)". The values used for the search are: "Valori per i quali si è effettuata la ricerca: MRN: 20ITQTU010001239E7".

The results are displayed in a box with the following information:

- Ufficio di esportazione: **IT312100 - NOVARA**
- Ufficio di uscita effettivo: **NL000851 - Kantoor De Lutte**
- Esportazione scaduta in data: **13/09/2020**

At the bottom of the results box, there is a link: "Torna alla pagina di ricerca".

On the left side of the page, there is a sidebar menu under the heading "Dogane" with the following items:


- Servizi online
- AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione**
 - AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
 - I progetti di AIDA**
 - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
 - Norme
 - Nuovo Codice Doganale UCC
- Normativa e prassi
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Il cittadino

LA PROVA DELL'USCITA A FINI IVA


- È costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA);
- Tale messaggio contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale;
- Equivale a tutti gli effetti alla prova una volta costituita dal timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.



I “FONDAMENTALI”



I "PILASTRI"
DELLA
DICHIARAZIONE
IN DOGANA

- 
- ✓ **QUANTITA'**
 - ✓ **QUALITA'**
 - ✓ **ORIGINE**
 - ✓ **VALORE**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCİ

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

IL SISTEMA ARMONIZZATO – SA

Per **Sistema Armonizzato (SA)** si intende la codifica – adottata dai Paesi più industrializzati (OCSE) – formata da sei cifre, in cui le prime due individuano il capitolo, la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo, la quinta e la sesta la posizione statistica nell'ambito della voce doganale.

La tariffa è un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili ed è costituita da 99 capitoli, di cui 97 utilizzati e due a disposizione della Comunità.

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

NOMENCLATURA COMBINATA

Dalla codifica del Sistema Armonizzato a sei cifre è derivata la codifica della **nomenclatura combinata (NC)** della CE, aggiungendo altre due cifre. Pertanto, la codifica a otto cifre è il codice statistico utilizzato per l'esportazione e per gli scambi intracomunitari (compilazione dei modelli INTRA).

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

TARIC

Aggiungendo altre due cifre, si ha il codice **TARIC** (**Tariffa integrata comune**) usato per le importazioni.


Tale codifica individua anche la tipologia daziaria applicata e può essere integrata con ulteriori codici, per esempio il codice ADD a quattro cifre nel caso di dazi antidumping.

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC



Area Riservata

Cerca:




- L'agenzia
- L'attività
- Organi di Governance
- Servizi digitali**
- Contatti e assistenza



CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC



The screenshot displays the AIDA (Automated Information Database) interface for the Tariff Database. A blue arrow points to the 'Taric' menu item in the top navigation bar. The interface includes a header with navigation tabs: Nomenclature, Note, Cadd, Misure, Regolamenti, Certificati, and Dati Generali. The main content area is titled 'AIDA Tariffa doganale d'uso integrata' and shows 'Dati aggiornati al: 02/04/2021'. A search bar is present with options for 'Ricerca per parole', 'Per Nota Comunitaria', and 'Per Nota Nazionale'. The main text area contains a welcome message: 'Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.'

SOQEI
(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 02/04/2021



[home](#) > [consultazione](#) > [nomenclature taric](#) - [indice taric](#)

Indice della Tariffa Doganale d'Uso Integrata

Sezione I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

- 01 ANIMALI VIVI
- 02 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
- 03 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
- 04 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
- 05 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

Sezione II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

- 06 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
- 07 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
- 08 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
- 09 CAFFE', TE', MATE E SPEZIE
- 10 CEREALI
- 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO
- 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI
- 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
- 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

Sezione III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

- 15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Sezione IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC

Sezione IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

- 16 [PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI](#)
- 17 [ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI](#)
- 18 [CACAO E SUE PREPARAZIONI](#)
- 19 [PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA](#)
- 20 [PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE](#)
- 21 [PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE](#)
- 22 [BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI](#)
- 23 [RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI](#)
- 24 [TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI](#)

Sezione V

PRODOTTI MINERALI

- 25 [SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI](#)
- 26 [MINERALI, SCORIE E CENERI](#)
- 27 [COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERIE MINERALI](#)

Sezione VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

- 28 [PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI](#)
- 29 [PRODOTTI CHIMICI ORGANICI](#)
- 30 [PRODOTTI FARMACEUTICI](#)
- 31 [CONCIMI](#)
- 32 [ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI](#)
- 33 [OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE](#)
- 34 [SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERIE ARTIFICIALI, CERIE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO](#)
- 35 [SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI](#)
- 36 [POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI](#)
- 37 [PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA](#)
- 38 [PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE](#)

Sezione VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

- 39 [MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE](#)

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC

Sezione VII	
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA	
39	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
40	GOMMA E LAVORI DI GOMMA
Sezione VIII	
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA	
41	PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO
42	LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA
43	PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI
Sezione IX	
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO	
44	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
45	SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO
46	LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Sezione X	
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI	
47	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)
48	CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
49	PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI
Sezione XI	
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI	
50	SETA
51	LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
52	COTONE
53	ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
54	FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI
55	FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO
56	OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA
57	TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEI SUOI O DI MATERIE TESSILI

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC

Sezione XII	
CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI	
64	CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
65	CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI
66	OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
67	PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Sezione XIII	
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO	
68	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI
69	PRODOTTI CERAMICI
70	VETRO E LAVORI DI VETRO
Sezione XIV	
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE	
71	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
Sezione XV	
METALLI COMUNI E LORO LAVORI	
72	GHISA, FERRO E ACCIAIO
73	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
74	RAME E LAVORI DI RAME
75	NICHEL E LAVORI DI NICHEL
76	ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
78	PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO
79	ZINCO E LAVORI DI ZINCO
80	STAGNO E LAVORI DI STAGNO
81	ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE
82	UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
83	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
Sezione XVI	

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC



Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶	
 ADM AIDA Tariffa doganale d'uso integrata Dati aggiornati al: 06/04/2021	
  	
Applicazione	In copertina
	<p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p>
	
<i>(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)</i>	

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI CONSULTAZIONE BANCA DATI TARIC

Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶

Taric ▶

Rex

Visualizza

Indice Taric

Ricerca per parole

Per Nota Comunitaria

Per Nota Nazionale

AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 06/04/2021

In copertina

Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.

sogel

(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)



L'ORIGINE DELLE MERCİ

Rules of origin

Determining where a product comes from is no longer easy when raw materials and parts criss-cross the globe to be used as inputs in scattered manufacturing plants. Rules of origin are therefore needed to attribute one country of origin to each product. They are the criteria used to define where a product was made and are important for implementing other trade policy measures, including trade preferences, quotas, anti-dumping measures and countervailing duties.

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm



L' ORIGINE

L' origine indica il Paese nel quale le merci:

- sono state interamente prodotte (**origine semplice**)
oppure
- hanno subito l' ultima sostanziale trasformazione industriale (**origine composta**)

L'origine, è dunque un **CONCETTO GEOGRAFICO**, che non va confuso con il concetto di **PRODUTTORE**

L' ORIGINE

Dal punto di vista doganale esistono due differenti tipi di origine:

- Origine **non preferenziale**
- Origine **preferenziale**

A large, stylized circular graphic composed of multiple concentric bands. The left side of the circle is primarily blue, while the right side is primarily orange. The bands have a slight gradient and a soft, glowing effect. The text "ORIGINE NON PREFERENZIALE" is centered within the white space of the circle.

ORIGINE NON PREFERENZIALE

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE – art. 60 CDU

È chiamata anche origine comune o commerciale che non dà diritto a trattamenti preferenziali.

Si basa su regole emanate dall'U.E. in via autonoma ma in linea con gli Accordi internazionali (WTO). Rileva ai fini statistici e per l'applicazione di misure tariffarie nell'ambito degli scambi con Paesi non legati all'Unione da accordi tariffari.

L'origine viene attestata da un Certificato di origine rilasciato dalle Camere di Commercio, su richiesta dell'esportatore.

Origine non preferenziale delle merci art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati **interamente ottenuti** in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

Origine non preferenziale delle merci art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati **interamente ottenuti** in un unico paese o territorio (... segue ...) :

- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).



L' ORIGINE NON
PREFERENZIALE
art. 60, c. 2 Reg.
UE n. 952/2013
CDU

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito

- ✓ l'ultima **trasformazione o lavorazione sostanziale**
- ✓ economicamente giustificata,
- ✓ effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo,
- ✓ che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

L' origine può essere comprovata con un ***Certificato di origine.***

Nei casi dubbi, nonostante la presenza del C.O., l' autorità doganale può richiedere **qualsiasi prova** complementare per accertare che l' origine indicata sul Certificato risponda alle regole stabilite dalla normativa unionale.

N.B. La nuova normativa doganale dell'Unione Europea NON prevede più il formulario di C.O., ex Allegato 12 DAC, ma solo un modello per beni in importazione all'Allegato 22-14.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

La regola stabilita dall'art. 60 CDU viene solo parzialmente dettagliata nell'Allegato 22-01 del RD 2015/2446:

ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

LIST RULES

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en



Legal notice | Cookies | Contact | Search

English (en)

European Commission

TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union >

HOME INDIVIDUALS BUSINESS ONLINE SERVICES ABOUT

Twitter YouTube

Table of list rules applicable to products (following the classification in the CN)

This page will be updated following entry into application of the Union Customs Code as soon as possible

Section I : Live animals; animal products :

- [Chapters 1 to 5](#)

Section II : Vegetable products :

- [Chapters 6 to 14](#)

Section III : Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes :

- [Chapter 15](#)

Section IV : Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes :

- [Chapters 16 to 24](#)

Section V : Mineral products :

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004

come modificato con D.L.35/2005 e L.99/2009:

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, *anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera* dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004
(Inserito dalla L.135/2009)

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

Il contravventore è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.**

ORIGINE PREFERENZIALE



L' ORIGINE PREFERENZIALE

Per "origine preferenziale" s'intende l'origine delle merci basata su particolari criteri ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario agevolato all'atto dell'importazione dei beni nel Paese di destinazione.

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione:

- dei singoli accordi siglati dall'U.E. con Paesi o gruppi di Paesi contraenti;
- di misure tariffarie adottate unilateralmente dalla comunità a favore dei P.V.S. (S.P.G. - Sistema delle Preferenze Generalizzate);
- della classificazione doganale delle merci (V.D.).

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 60 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che disciplinano l'origine non preferenziale delle merci.

L' ORIGINE PREFERENZIALE

Le regole di origine

Il trattamento preferenziale **bilaterale**:

Regole contenute nei singoli accordi
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

European Commission > Taxation and Customs Union > Business > Calculation of customs duties > Rules of Origin >

General aspects of preferential origin > Arrangements list

Taxation and Customs Union

Home Business Citizens Customs Taxation Online services About

Arrangements list

PAGE CONTENTS

Contracting Parties to the PEM Convention

Other countries and territories

Autonomous preferential arrangements

Contracting Parties to the PEM Convention
EFTA countries, the Faroe Islands and EEA

Preferential arrangement	Rules of origin/cumulation
Switzerland - Industrial products (01.01.1973) Free Trade Agreement, OJ L 300, 31.12.1972, p.189 - Agricultural products (01.06.2002) Agreement on trade in agricultural products, OJ L 114, 30.4.2002, p.132.	Protocol 3 (PEM Convention) OJ L 23, 29.1.2016, p. 79–81 <i>Bilateral and diagonal cumulation</i>
Iceland (01.04.1973) Free Trade Agreement, OJ L 301, 31.12.1972, n. 2	Protocol 3 (PEM Convention) OJ L 72 17.3.2016, p. 66-68 <i>Bilateral and diagonal cumulation</i>



ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale può essere certificata:

- **dall'autorità doganale** del paese esportatore con il rilascio di:
 - Certificati di origine preferenziale
 - **EUR.1 o EUR-MED**
 - Certificato di libera pratica
 - **ATR (solo per la Turchia)**

- **dall'esportatore** con:
 - **Dichiarazione su fattura**
 - **Dichiarazione su fattura EUR-MED**



ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura (All. 22-13 RE)

L'origine preferenziale può essere Certificata, in luogo del Certificato di circolazione, anche con una **dichiarazione sulla fattura**, alle seguenti condizioni:

- **fino a € 6.000** per spedizione
- **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati



ESPORTATORE AUTORIZZATO Art. 67 RE

Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell'origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un'**autorizzazione di esportatore autorizzato** ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

IVO

INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 22 CDU:

3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

RICHIESTA C.O. E CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Sia le richieste di Certificati di origine alle locali Camere di Commercio, sia quelle indirizzate agli Uffici delle Dogane per l'esportazione devono essere redatte nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Art. 47 DPR 445/2000: «... ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR ...»

Art. 76 comma 3 DPR 445/2000:

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico ufficiale.

Art. 483 c.p.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.



**IL VALORE
IN
DOGANA
NEL
CODICE**

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul VALORE DI TRANSAZIONE

Articolo 70

1. La **base primaria** per il valore in dogana delle merci è il **valore di transazione**, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il **pagamento totale** che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul VALORE DI TRANSAZIONE

Articolo 70 - *segue*

3. Il valore di transazione si applica *purché ricorrano tutte le condizioni seguenti*:

- a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
 - i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
 - ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
 - iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul VALORE DI TRANSAZIONE

Articolo 70 - *segue*

3 (segue). Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

- b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
- c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
- d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi del valore di transazione

Articolo 71

Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è **integrato da**:

a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

- i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
- ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
- iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi del valore di transazione

Articolo 71 - *segue*

b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi del valore di transazione

Articolo 71 – *segue*

...

- i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;
- ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
- iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi del valore di transazione

Articolo 71 – *segue*

...

- c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi del valore di transazione

Articolo 71 – *segue*

...

e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:

- i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
- ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi del valore di transazione

Articolo 71 – *segue*

2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi da non includere nel valore in dogana

Articolo 72

Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, non si deve includere:

- a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;

- b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi da non includere nel valore in dogana

Articolo 72 – *segue*

c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Elementi da non includere nel valore in dogana

Articolo 72 – *segue*

- d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
- e) le commissioni di acquisto;
- f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;
- g) nonostante l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

Articolo 74 CDU

Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

Articolo 74 CDU - *segue*

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

- a) il **valore di transazione di merci identiche**, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- b) il **valore di transazione di merci similari**, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le **merci importate**, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione **nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure**

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

Articolo 74 CDU - *segue*

d) **valore calcolato**, eguale alla somma:

- i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
- ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;
- iii) del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera e) (*spese di trasporto, carico e movimentazione, n.d.r.*).

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

Articolo 74 CDU – *segue*

3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

- a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- c) del presente capo.

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

Quadro riassuntivo

REGOLA GENERALE - ART. 70:
PREZZO PAGATO O DA PAGARE

+ *ELEMENTI AGGIUNTIVI*

– *ELEMENTI SOTTRATTIVI*

METODI SECONDARI - ART. 74 (in ordine sequenziale):

✧ *COMPARATIVO*

✧ *DEDUTTIVO*

✧ *CALCOLATO*

✧ *FALL-BACK METHOD*

IL MODELLO D.V.1

IL VALORE IN DOGANA NEL CODICE

IL MODELLO D.V.1

La presentazione del D.V.1 non è prevista nell'impianto CDU-RD-RE.

L'art. 6 del Reg.(UE) 2016/341 (RDT) prevede transitoriamente il ricorso al modello D.V.1 anche nella sua forma cartacea.

Il modello di formulario è contenuto nell'allegato 8 al RDT.

È previsto l'esonero per valori inferiori a 20.000 euro, per merci di natura non commerciale, nei casi in cui l'applicazione dei dazi della TARIC non è vincolata al valore.

IL MODELLO D.V.1 ALL. 8 R.D.T.

DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA D.V.1

1 NOME E INDIRIZZO DEL VENDITORE	Riservato all'amministrazione:
2a NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	
2b NOME E INDIRIZZO DEL DICHIARANTE	
3 CONDIZIONI DELLA CONSEGNA	
4 NUMERO E DATA DELLA FATTURA	
5 NUMERO E DATA DEL CONTRATTO	
6 Numero e data dell'eventuale decisione doganale precedente relativa alle caselle da 7 a 9	

IL MODELLO D.V.1 ALL. 8 R.D.T.

<p>7a) Acquirente e venditore sono collegati ai sensi dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447?</p> <p>(Se No, passare alla casella 8)</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<p>b) La relazione INFLUISCE sul prezzo delle merci importate?</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<p>c) Il valore di transazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO al valore indicato nell'articolo 134, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (risposta facoltativa)?</p> <p>Se sì, fornire ulteriori dettagli</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<p>8a) Esistono RESTRIZIONI alla messa a disposizione o all'utilizzo delle merci, diverse dalle restrizioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione; o — limitano la zona geografica in cui le merci possono essere rivendute; o — non influiscono sostanzialmente sul valore delle merci? <p>b) La vendita o il prezzo sono soggetti a CONDIZIONI o PRESTAZIONI per cui non può essere stabilito un valore rispetto alle merci valutate?</p> <p>Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni, se del caso</p> <p>Se è possibile stabilire il valore delle condizioni o prestazioni, indicarne l'importo nella casella 11b)</p>		
<p>9 a) Esistono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate pagabili direttamente o indirettamente dall'acquirente come condizione di vendita?</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<p>b) La vendita o il prezzo sono subordinati a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE successiva delle merci ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore?</p> <p>Se la risposta a entrambe le domande è affermativa, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<p>10a) Numero dei fogli di calcolo allegati</p>		
<p>10b) Luogo, data e firma</p>		

IL MODELLO D.V.1 ALL. 8 R.D.T.

RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE		Foglio di calcolo n.		
		Articolo	Articolo	Articolo
A	11a) Prezzo pagato o pagabile nella VALUTA DELLA FATTURA			
	b) Pagamenti indiretti (cfr. casella 8b)			
	c) Tasso di cambio			
Base del calcolo	12 Totale A in VALUTA NAZIONALE			
B Aggiunte	13 Costi sostenuti dall'acquirente:			
	a) commissioni, tranne commissioni di acquisto			
	b) spese di mediazione			
	c) contenitore e imballaggio			
	14 Merci e servizi forniti dall'acquirente senza spese o a costo ridotto per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate (i valori indicati sono opportunamente ripartiti):			
	a) materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate			
	b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	c) materiali consumati nella produzione delle merci importate			
	d) lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti fuori dell'Unione e necessari alla produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza (cfr. casella 9(a))			
16 proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore (cfr. casella 9b))				


IL MODELLO D.V.1 ALL. 8 R.D.T.

	17 Costi di consegna fino al luogo di introduzione nell'UE:			
	a) Trasporto			
	b) Spese di carico e movimentazione			
	c) Assicurazione			
	18 Totale B in VALUTA NAZIONALE			
C Detrazioni	19 Costi di trasporto dopo l'introduzione nell'UE			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione			
	21 Altre spese (specificare)			
	22 Dazi e imposte da pagare nell'Unione per l'importazione o la vendita delle merci			
	23 Totale C in VALUTA NAZIONALE			
	24 VALORE DOGANALE DICHIARATO (A+B-C)			




**DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES
EXPORT COMPLIANCE**

DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE



DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE



DUE
DILIGENCE &
BEST
PRACTICES
EXPORT
COMPLIANCE

L'Export Compliance è un Framework multidisciplinare, che fornisce sostegno alle Organizzazioni nel Compliance Risk Management, ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e legislazione, codici di condotta e buone procedure.

DUE
DILIGENCE &
BEST
PRACTICES
EXPORT
COMPLIANCE

L'Export Compliance riguarda tutte le attività d'importazione e di esportazione di beni e/o servizi, beni materiali ed immateriali (compreso il trasferimento di mezzi di pagamento) che in qualche modo sono soggetti alle normative applicabili alle transazioni tra due diversi stati/giurisdizioni.

DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE



DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE e...AEO

Considerando n. 19 CDU:

*Mentre, per motivi di praticità, le semplificazioni per un operatore economico autorizzato (AEO) dovrebbero essere determinate nell'ambito delle specifiche disposizioni in materia di semplificazioni doganali, le agevolazioni per gli AEO devono essere valutate rispetto ai **rischi per la sicurezza associati a un processo specifico**. Poiché i rischi sono affrontati quando un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS) presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di riesportazione per merci uscite dal territorio doganale dell'Unione, l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbe essere effettuata sulla base di tale dichiarazione senza che siano necessarie indicazioni supplementari in materia di sicurezza. Per quanto riguarda i criteri per la concessione della qualifica, l'AEO dovrebbe godere di un trattamento favorevole nell'ambito dei controlli, a meno che questi siano compromessi o siano richiesti in base a uno specifico livello di minaccia o da altra normativa dell'Unione.*



GLI ADEMPIMENTI DOGANALI

a cura di
Massimiliano Mercurio
ECOF e Doganalista AEO
HERMES – Validating & Consulting

Webinar 22.11.2021



HERMES

Validating & Consulting

azioni e consulenze per gli scambi con

Grazie per l'attenzione.



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa



PORTALE ETICHETTATURA
E SICUREZZA PRODOTTI



WEBINAR



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA